

Giovedì 11/03/2010

## **CONTRIBUENTI MINIMI: STRUMENTI ATENEOWEB**

A cura di: AteneoWeb

La Finanziaria 2008 (articolo 1, commi dal 96 al 117) ha introdotto il "regime dei contribuenti minimi". Il regime dei minimi è un regime nel quale confluiscono in modo automatico e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, tutti i soggetti in possesso dei requisiti.

E' comunque possibile optare per il mantenimento del regime ordinario.

Chi sono i "contribuenti minimi"?

Imprese individuali e professionisti singoli che:

1. nell'anno precedente:

o hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro

o non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)

o non hanno effettuato cessioni all'esportazione

o non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

2. nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro 3. iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2).

I vantaggi del regime fiscale:

Irpef e Addizionali

Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.

Il regime comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.

Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali.

Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

E' ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d'imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

Iva

Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri.

Irap

Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.

Studi di Settore

Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri con il vantaggio sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.

Adempimenti documentali

Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

Esonero dall'invio degli elenchi clienti e fornitori.

Resta soltanto obbligatoria:

- la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;

- la certificazione dei corrispettivi;
- la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- l'integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
- la titolarità di un conto corrente bancario o postale.

L'opzione per il regime ordinario

I contribuenti considerati "minimi" possono comunque scegliere di applicare l'iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari.

L'opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Dopo tre anni, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale.

Abbiamo predisposto diversi strumenti utili alla contribuenti minimi e ai loro consulenti:

IL REGIME MINIMI (FORFETTONE): INFORMATIVA AI CLIENTI 2010

CONFRONTO TASSAZIONE R.O. N.I.P. CONTRIBUENTI MINIMI. NUOVO FOGLIO 2010.

REGISTRO CONTABILE CONTRIBUENTI MINIMI (FORFETTONI) 2010

RETTIFICA DETRAZIONE IVA CONTRIBUENTI MINIMI (FORFETTONI) 2010